

REGOLAMENTO RECANTE LA INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER CONTRIBUIRE – DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE LILT – ALLE ATTIVITA' ED ALLE INIZIATIVE DELLE SEZIONI PROVINCIALI.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'erogazione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici - ex articolo 12 della legge n. 241/1990 ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera l), del vigente Statuto Nazionale della LILT - a favore delle Sezioni Provinciali della LILT.

Il Regolamento è redatto in attuazione dei prescritti principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Detti contributi, sovvenzioni e vantaggi economici possono essere erogati esclusivamente per sostenere ed incentivare le Sezioni Provinciali nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed, in particolare, per incrementare gli standards qualitativi e quantitativi delle attività svolte, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui al vigente Statuto Nazionale.

Articolo 2 – Tipologie di contributi e vantaggi economici

I contributi della Sede Centrale a favore delle Sezioni Provinciali riguardano esclusivamente le tipologie di seguito specificate:

- contributi economici derivanti dalle erogazioni a favore della LILT da parte dei cittadini contribuenti, concernenti il cd. 5 x 1000, destinate al finanziamento per la ricerca sanitaria e scientifico sanitaria.
Tali contributi sono erogati a favore delle Sezioni Provinciali a seguito dell'espletamento di un apposito bando di ricerca scientifica e sanitaria, annualmente indetto dal Consiglio Direttivo Nazionale, previa individuazione di specifiche aree tematiche, al quale le stesse possono partecipare con progetti, valutati da apposita commissione di esperti;
- contributi economici volti a finanziare progetti in ambito regionale, interregionale e nazionale, riguardanti attività e modelli di organizzazione di particolare qualificazione finalizzati alla cura ed alla promozione della prevenzione oncologica.
- contributi, di varia natura, volti a consentire il regolare svolgimento delle attività sezionali, in caso di sopravvenute ed accertate esigenze di carattere straordinario.

Articolo 3 - Modalità per l'erogazione del contributo

I contributi di cui al precedente articolo 2 verranno erogati alle Sezioni Provinciali previa valutazione istruttoria e relativa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni contributo erogato sarà oggetto di apposita pubblicizzazione, presso il sito "Amministrazione Trasparente" della LILT Sede Nazionale.

Roma, 4 dicembre 2017